



pptr

piano paesaggistico territoriale regionale

ELABORATO 2

Assessore Assetto del Territorio:
Prof. Angela Barbanente

1ª FASE: proposta PPTR (2010)

Direttore di Area "Politiche per
l'Ambiente, le Reti e la Qualità
urbana":

Arch. Piero Cavalcoti

Responsabile scientifico:
Prof. Alberto Magnaghi

Segreteria Tecnica:
Arch. Mariavaleria Mininni
(Coordinatrice)

Arch. Aldo Creanza

Arch. Anna Migliaccio

Arch. Annamaria Gagliardi

Arch. Daniela Sallustro

Dott. Francesco Violante

Dott. Gabriella Granatiero

Ing. Grazia Maggio

Arch. Luigia Capurso

Ing. Marco Carbonara

Dott. Michele Bux

Dott. Pierclaudio Odierna

Larist - Consulenza tecnico-scientifica:

Arch. Fabio Lucchesi
(Direttore)

Arch. Daniela Poli

Arch. Massimo Carta

Arch. Sara Giacomozzi

Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Puglia:

Arch. Ruggero Martines

Direttore Regionale

Arch. Anna Vella

responsabile del procedimento:

Arch. Vito Laricchiuta

Ing. Francesca Pace

2ª FASE: adozione PPTR (2013)

Direttore di Area "Politiche per
l'Ambiente, le Reti e la Qualità
urbana":

Arch. Roberto Gianni

Dirigente Assetto del Territorio:

Ing. Francesca Pace

Servizio Assetto del Territorio:

Arch. Aldo Creanza

(Coordinamento generale)

Larist

Consulenza tecnico-scientifica:

Arch. Fabio Lucchesi

(Direttore)

Arch. Massimo Carta

Dott. Gabriella Granatiero

Arch. Sara Giacomozzi

Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo

Direzione Generale PaBAAC

Dott.ssa Maddalena Ragni

Direttore Generale

Arch. Roberto Banchini

Arch. Carmela Iannotti

Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Puglia:

Dott. Gregorio Angelini

Direttore Regionale

Arch. Anita Guarnieri

Norme Tecniche di Attuazione

Febbraio 2015

PRIMA FASE:

Consulenza scientifica per i profili
giuridici ed elaborazione delle
Norme Tecniche:

Prof.ssa Giovanna Iacovone

Avv. Silvia Piemonte

SECONDA FASE:

Consulenza giuridica per la
elaborazione delle
Norme Tecniche:

Avv. Alessandra Inguscio



REGIONE PUGLIA

Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana



servizio
assetto
del territorio



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo


Direzione Regionale
per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Puglia

piano paesaggistico territoriale

REGIONE PUGLIA - Assessorato all'Assetto del Territorio

PPTR Approvato

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 02/02/2022



Confini Comunali	Territori costieri	Aree di rispetto dei boschi	ZSC	b - aree appartenenti alla rete dei tratturi	Luoghi panoramici (poligoni)
Lame e gravine	Aree contermini ai laghi	Aree umide	ZSC_ZPS	c - aree a rischio archeologico	Strade a valenza paesaggistica
Doline	Fiumi e torrenti, acque pubbliche	Prati e pascoli naturali	Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali	Rete tratturi	Strade a valenza paesaggistica (poligoni)
Geositi (fascia tutela)	Sorgenti	Formazioni arbustive in evoluzione naturale	Immobili e aree di notevole interesse pubblico	Siti storico culturali	Strade panoramiche
Inghiottriti	Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.	Aree e riserve naturali marine	Zone gravate da usi civici validate	Zone interesse archeologico	Strade panoramiche (poligoni)
Cordoni dunari	Vincolo idrogeologico	Parchi nazionali e riserve naturali statali	Zone gravate da usi civici	Città consolidata	Coni visuali
Grotte	Boschi	Parchi e riserve naturali regionali	Zone di interesse archeologico	Paesaggi rurali	
Versanti	Zone umide Ramsar	ZPS	a - siti interessati da beni storico culturali	Luoghi panoramici	

Ortofoto: riprese AGEA 2019

a7) arature di profondità superiore a 30 cm, tale da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti di colture arboricole (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;

a8) realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche con palificazioni;

a9) realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali;

a10) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi e nel rispetto delle esigenze di conservazione e valorizzazione del deposito archeologico e del paesaggio, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di recinzioni e posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di dimensioni contenute;

b3) realizzazione di strutture connesse con la tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti;

b6) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Qualora nella zona di interesse archeologico sono presenti altri beni paesaggistici o ulteriori contesti le cui prescrizioni o misure di salvaguardia sono in contrasto con le disposizioni del presente articolo, si applica quanto previsto all'art. 38, comma 8 delle presenti norme.

5. La deroga all'art. 38, comma 8 è consentita solo nei casi di cui al comma 6 del presente articolo.

6. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti e delle emergenze archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'art. 76, punto 2) lettere a) e b), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. **91**, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

3 bis. Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa - aree a rischio archeologico,

come definite all'art. 76, punto 2), lettere c), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 3 ter.

3 ter. Fatta salva la disciplina di tutela prevista dalla Parte II del Codice e ferma restando l'applicazione dell'art. 106 co.1, preliminarmente all'esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è necessaria l'esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio per il nulla osta.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative.

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. **91**, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili** piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante.

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel

rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 83 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali

1. Nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi rurali come definiti all'art. 76, punto 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;

a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;

a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterando la struttura edilizia originaria, senza comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non incidendo in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici;

b2) l'ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i. in esercizio alla data di adozione del presente Piano può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.





Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.

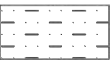


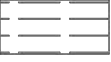

Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura

Azzonamento

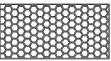



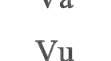

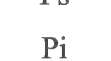



Legenda

Zone omogenee

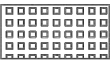








	A1 - Centro antico
	A2 - Prima espansione del centro antico
	A3¹ - Espansione ottocentesca
	A3² - Espansione ottocentesca
	B1¹ - Primo ampliamento urbano
	B1² - Primo ampliamento urbano
	B2 ru - Riassetto urbano
	B2 tu - Trasformazione urbanistica ed edilizia
	B3¹ - Recente formazione
	B3¹ - Valgono le norme e i parametri di cui al progetto n.99/309 del 5.10.99 agli atti comunali
	B3² - Recente formazione
	B3³ - Recente formazione
	B4 - Recente formazione - difforme dalle previsioni urbanistiche precedenti
	C1 - Espansione di iniziativa pubblica
	Area di cessione nelle zone C1
	C2 - Espansione di iniziativa privata
	Area di cessione nelle zone C2
	D1 - Industria
	i - Trasporto intermodale
	Pap - Espansione del Pap

	D2 - Artigianato e commercio con residenza annessa
	D3 - Industria, artigianato e commercio
	D4 - Mista
	D5 - Mista
	E - Agricola

Servizi di interesse comunale

	F1
	Im - Scuola materna
	Ie - Scuola elementare
	Id - Scuola materna ed elementare
	Io - Scuola media inferiore
	Va - Verde pubblico attrezzato
	Vu - Parco urbano
	Ac - Attrezzatura comune
	Ps - Parcheggio di superficie
	Pi - Parcheggio interrato

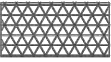

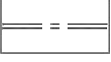



Servizi di interesse sovracomunale

	F2
	Is - Scuola media superiore
	V - Verde attrezzato
	C - Cimitero
	H - Ospedale
	S - Stazione ferroviaria
	F - Fiera
	M - Mercato a termine
	T - Piazzale intermodale



Servizi privati di interesse generale

	F3
---	----




Aree ed attrezzature per la mobilità

	Stazione ferroviaria
	Ferrovia di progetto
	Ferrovia interrata di progetto
	Viabilità esistente
	Viabilità di progetto
	Viabilità interrata di progetto



Fasce di rispetto

	stradale e ferroviaria
	cimiteriale


Perimetrazioni degli strumenti attuativi

	Piano approvato e convenzionato
	Piano attuativo
	Zona di recupero

Beni immobili tutelati

	Aeree e beni immobili sottoposti a vincolo L.1089/39
	Beni immobili soggetti al D.Lgs. 490/99 titolo I

	Perimetrazione del centro abitato (D.L. n. 285/1992)
---	--







2. Gli allevamenti zootecnici aziendali di capi minori come ovini e caprini sono assentiti quando siano rispettati anche i seguenti parametri:

- Smc: 20.000 mq;
- Slu: 100 mq/ha;
- carico animale massimo ammissibile: 50 q.li/ha.

Art. 21 Zona F per attrezzature di interesse generale

La zona omogenea F, individuata a termini dell'art. 2 del D.I. 2.4.1968 n. 1444, comprende le aree destinate ad attrezzature pubbliche d'interesse generale.

L'Amministrazione comunale può procedere all'espropriazione delle aree per garantirne la funzione collettiva; l'utilizzazione delle aree conforme alla specifica normativa tecnica e gl'interventi edilizi possono comunque essere proposti anche dai privati, purché questi assicurino la funzione d'interesse generale degli immobili, mediante convenzione con il Comune nella quale siano disciplinate le modalità dell'uso collettivo, nonché ogni altro elemento utile in relazione alla specifica destinazione funzionale.

1) Destinazioni d'uso

Sono previste tutte le funzioni che garantiscano la dotazione di attrezzature e spazi d'interesse collettivo, fruibili dalla generalità dei cittadini. Alcune tra le attrezzature previste hanno rilevanza comprensoriale.

2) Suddivisione in sottozone

La zona F è suddivisa nelle seguenti sottozone:

- **F1** per attrezzature pubbliche di livello comunale da sottoporsi ad esproprio da parte dell'Amministrazione comunale, o realizzate e gestite direttamente da privati previa convenzione con la stessa Amministrazione comunale, così ripartite:
 - **F1/C** per attrezzature d'interesse comune;
 - **F1/I** per attrezzature connesse con l'istruzione;
 - **F1/P** per parcheggi;
 - **F1/V** per verde attrezzato a parco e per il gioco e lo sport;
- **F2** per attrezzature e servizi pubblici a livello sovracomunale:
 - **F2/S** per servizi di larga e generale fruizione (ospedale, nuovo stadio, istruzione superiore, verde sovracomunale);
 - **F2/PAP** per i servizi connessi alle attività produttive;
- **F3** per attrezzature d'interesse generale in regime privato.

21.1 F1 per attrezzature pubbliche di livello comunale

21.1.1 F1/C: attrezzature d'interesse comune

Tali aree sono destinate ad attrezzature pubbliche connesse con le attività ricreative, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, per servizi, uffici amministrativi, sedi di Enti pubblici ed altro.

1) Modalità d'intervento

Il rilascio della del Permesso di Costruire è subordinato ai seguenti indici e parametri:

- **Rc max** = 70%;

- **He max** = 15 m;
- **Dc min** = 5 m;
- **De min** = 10 m;
- **Ds min** = 5 m.

21.1.2 F1/I: attrezzature per l'istruzione

Tali aree sono destinate ad attrezzature per l'istruzione, ivi comprese le scuole materne, la scuola dell'obbligo.

1) Modalità d'intervento

Il rilascio della Permesso di Costruire è subordinato ai seguenti indici e parametri urbanistici:

- **Rc max** = 60%;
- **He max** = 15 m
- **Dc min** = 5 m;
- **De min** = 10 m;
- **Ds min** = 5 m;

2) Prescrizioni particolari

Sono comunque fatti salvi i parametri edilizi ed i rapporti imposti dalle leggi vigenti.

21.1.3 F1/P: parcheggi

Tali aree sono destinate alla localizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, fuori o entro terra, anche con costruzioni pluripiano.

1) Modalità d'intervento

Fatti salvi i progetti già approvati, i nuovi parcheggi pluripiano entro terra dovranno essere ricoperti da uno strato di terreno di coltura idoneo alla piantumazione o, almeno, all'inerbimento, fatta eccezione qualora anche la porzione superficiale sia destinata alla sosta dei veicoli. La pavimentazione dovrà comunque essere realizzata con materiale permeabile.

21.1.4 F1/V: verde pubblico attrezzato

Tali aree sono destinate a parco e a giardino con attrezzature per la ricreazione ed il tempo libero.

E' ammessa le realizzazioni di piccoli edifici o manufatti di carattere provvisorio (quali chioschi, pensiline, graticci, serre) idonei ad assicurare o migliorare la fruizione dei luoghi.

1) Modalità d'intervento

Il rilascio della del Permesso di Costruire è subordinato ai seguenti indici e parametri urbanistici:

- **Rc max** = 3 %;
- **He max** = 3,5 m;
- **Dc min** = 5 m;
- **De min** = 10 m;
- **Ds min** = 10 m.

2) Prescrizioni particolari

Sono ammesse deroghe per la localizzazione di impianti sportivi o tecnologici pubblici a servizio dell'area, purché adeguatamente inserite nell'ambito a verde.

Qualora nel perimetro della zona sia compresa la fascia di rispetto stradale, su di essa è consentita la realizzazione di impianti di distribuzione di carburante con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada purché adeguatamente inserite nell'ambito a verde.

21.2 F2 per attrezzature e servizi pubblici a livello sovracomunale

21.2.1 F2/S per servizi sovracomunale

Le aree sono destinate a servizi di carattere comprensoriale (ospedale, nuovo stadio, istruzione di livello superiore, verde sovracomunale).

1) Modalità d'intervento

L'edificazione è subordinata all'approvazione di P.P. nel quale verranno disciplinati i parametri e gli indici edilizi e le opere d'infrastrutturazione necessarie, con particolare considerazione dell'accessibilità veicolare e dell'adeguata dotazione degli spazi per lo stazionamento.

21.2.2 F2/PAP per attrezzature al servizio delle attività produttive

Comprende sia le aree destinate a servizi generali per l'attività produttiva, sia le aree destinate al 'Mercato ortofrutticolo alla produzione' e quelle connesse con i sistemi di trasporto intermodale. Le individuazioni e specificazioni puntuali delle attrezzature elencate sono indicate dal PAP I e II FASE.

21.3 F3 per attrezzature d'interesse comune in regime privato

Sono consentite nella sottozona tutte le attività che rivestano interesse generale, restando a carico dei proprietari la loro realizzazione in regime privatistico. In relazione alla particolare destinazione dei fabbricati, l'amministrazione potrà imporre il convenzionamento delle modalità della fruizione pubblica, quali orari, tariffe, accessibilità garantita alle scolaresche e quanto altro ritenuto opportuno.

1) Modalità d'intervento

L'edificazione è subordinata alla predisposizione di P.L. esteso all'intero comparto perimetrato, nel rispetto dei seguenti parametri ed indici:

- **It max** = 1 mc/mq;
- **Rc max** = 30%;
- **He max** = 10,50 m;
- **Dc min** = 5 m;
- **De min** = 10 m tra pareti finestrate;
- **Ds min** = 20 m dalle strade classificate come D a termini del D.Lgs 285/1992; 10 m dalle strade di categoria E ed F;
- **PP min** = 200% della SIp per centri commerciali; 100% della SIp per le altre destinazioni;
- **VP min** = 20 mq/100 mq di SIp.

2) Destinazioni d'uso

Sono consentite le destinazioni d'interesse collettivo, anche sovracomunale, per attrezzature quali: centri commerciali, negozi, alberghi e ristoranti, palestre, impianti sportivi all'aperto o coperti; sale cinematografiche; teatri, musei, sale da esposizione o da concerti, uffici ed altro.

3) Prescrizioni particolari

In relazione alla specifica destinazione, il P.L. dovrà individuare spazi a parcheggi pubblici (**PP**) non minori delle quantità sopra indicate, cui vanno aggiunti gli spazi per verde pubblico (**VP**) nella